



COMUNE DI VILLA D'ALME'

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/10/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/10/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 23/03/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29/04/2025

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	3
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE	3
ART. 5 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE A SEMPLICE RICHIESTA.....	4
ART. 6 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE A RICHIESTA DOCUMENTATA.....	4
ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE	5
ART. 8 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE	5
ART. 9 – INTERESSI E SPESE	6
ART. 10 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO	6
ART. 11 – DECADENZA E RINEGOZIAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE.....	6
ART. 12 – EVENTI DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	7
ART. 13 - ESTINZIONE ANTICIPATA.....	7
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti scaduti di atti esecutivi per imposte e tributi comunali nonché ai debiti scaduti di atti esecutivi per entrate di natura extratributaria.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti scaduti di atti esecutivi di entrate di natura tributaria ed extra tributaria:

- avvisi di accertamento, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 o analoghi strumenti di riscossione coattiva previsti da norme di legge;

2. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti gli atti esecutivi di tributi comunali quali: IMU, TASI, TARI, ecc. ed i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: canone unico patrimoniale, contributi per servizi, rette di frequenza, rette scuolabus, rette mense scolastiche, affitti, canoni vari, ecc. a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dal Comune.

3. Possono altresì essere oggetto di rateizzazione le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sono invece **escluse** dall'ambito di applicazione della rateizzazione:

- a) precedenti rateizzazioni decadute per mancato pagamento del numero di rate tempo per tempo previsto;
- b) entrate riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili", cioè, che, per propria caratteristica o ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili (somme riconosciute dall'autorità giudiziaria, recupero somme erogate e non dovute, ecc.).

5. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi, non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza (comma 3-ter dell'art. 19 del DPR n.602/1973 introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022).

ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Responsabile di procedimento dell'istanza di rateizzazione e competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'Entrata al quale la stessa è affidata con il Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale ed è concesso in caso di difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.

2. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio protocollo del Comune.

3. L'istanza di rateizzazione può essere:

- a “semplice richiesta”, per rateizzazioni di debiti fino ad € 120.000,00= e per un numero massimo di 84 rate mensili;

- a “richiesta documentata”, per rateizzazioni di importo superiore ad €120.000,00= o per un numero di rate superiore rispetto a quelle previste dall’art. 8 comma 1 lett. b).

4. La domanda deve essere redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, e deve contenere:

- a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

5. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all’ufficio competente in materia di gestione dell’entrata di cui si chiede la rateizzazione.

6. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

ART. 5 - CONTENUTO DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE A SEMPLICE RICHIESTA

1. Per rateizzare un debito pari o inferiore a 120 mila euro, nel rispetto del numero di rate stabilite dall’art. 8 comma 1 del presente regolamento, il contribuente presenta una **richiesta semplice**, senza esibire alcuna documentazione, dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

ART. 6 - CONTENUTO DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE A RICHIESTA DOCUMENTATA

1. Nel caso in cui i debiti ricompresi nella domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120 mila euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120 mila euro, il contribuente intenda richiedere un numero di rate superiori a quelle previste dall’art. 8 comma 1, e comunque fino ad un massimo di 120 rate mensili, il contribuente presenta una **richiesta documentata**, comprovante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

2. Nel caso in cui il contribuente sia **persona fisica o titolare di impresa individuale**, all’istanza documentata va allegata la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. La rateizzazione viene concessa al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Isee di valore non superiore ad € 30.000,00= (valore dell’ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda); l’Isee deve riportare il reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef. Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell’ultima Isee, il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione Isee aggiornata;
- b) altri redditi percepiti non rilevanti ai fini Isee, non superiori ad € 30.000,00=;
- c) patrimonio mobiliare e immobiliare, e beni mobili registrati e natanti con valore di mercato desumibile da riviste specializzate, posseduti all’estero, riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente, di valore complessivo non superiore ad € 80.000,00=, al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

3. Nel caso in cui il contribuente sia una persona giuridica (società di capitali, società di persone, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, società di persone, ecc.), all'istanza vanno allegati:

- a) la documentazione contabile necessaria a dimostrare le gravi difficoltà economiche e finanziarie: bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto corrente, qualsiasi altro documento idoneo a comprovare lo stato di crisi;
- b) elenco della documentazione allegata all'istanza.

2. È facoltà del Funzionario Responsabile richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 15 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento; pertanto, la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla sua notifica.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

ART. 8 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Il debito arretrato per il quale si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00=, entro i seguenti limiti temporali:

- a) per sanzioni amministrative pecuniarie
 - da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate mensili.
- b) per le altre entrate
 - fino ad un massimo di 36 rate per importi fino ad euro 25.000,00=;
 - fino ad un massimo di 60 rate per importi da euro 25.000,01 a 50.000,00=;
 - fino ad un massimo di 84 rate per importi superiori ad euro 50.001,00=.

2. Per le rateizzazioni riferite ai debiti scaduti da canoni di affitto, spese accessorie degli alloggi E.R.P e partecipazioni ai servizi sociali, l'importo minimo della rata è ridotto ad euro 50,00= mensili.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal

caso le soglie d'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.

5. Se il contribuente richiede un numero di rate superiori rispetto a quelle previste presente articolo, è facoltà della Giunta, anche per particolari condizioni di interesse pubblico, concedere rateizzazioni fino ad un massimo di 120 rate mensili.

ART. 9 – INTERESSI E SPESE

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il rilascio di un provvedimento di rateizzazione (spese di notifica, spese dovute al concessionario della riscossione, ecc.), sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 10 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego il Funzionario Responsabile comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei motivi ostativi sospende il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentarle.

3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail del contribuente.

ART. 11 – DECADENZA E RINEGOZIAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di otto rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Le rate già concesse, riferite ad un piano di rateizzazione in corso non decaduto, possono essere oggetto di una sola rinegoziazione, nei seguenti casi:

- per dichiarata situazione di emergenza dovuta ad eventi eccezionali, riconosciuta dagli enti territoriali sovracomunali;
- comprovato peggioramento dello stato di difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui, per sopraggiunti e documentati eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 12 – EVENTI DOPO LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

1. Dopo la presentazione dell’istanza di rateizzazione il Comune può continuare o avviare nuove procedure cautelari, al solo scopo di salvaguardare il diritto del Comune alla realizzazione della propria entrata, limitatamente alle seguenti situazioni:

- intervento del Comune in una procedura di esecuzione immobiliare in corso, promossa da altri soggetti;
- mantenimento delle azioni cautelari su beni immobili già iscritte/trascritte (esempio ipoteca già trascritta);
- proseguimento o avvio delle azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore);
- in caso di mancato versamento di almeno n. 4 rate anche non consecutive, l’ente, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, procede a iscrizione ipotecaria di garanzia sugli immobili posseduti dal debitore, per l’intero ammontare del debito residuo;
- in caso di comportamento del debitore volto a creare un oggettivo pregiudizio al diritto del Comune di riscuotere il credito (esempio avvio delle procedure di alienazione degli immobili posseduti).

ART. 13 - ESTINZIONE ANTICIPATA

1. La rateizzazione può anche essere estinta anticipatamente, con il pagamento integrale del debito residuo. In tal caso l’importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.

2. L’estinzione anticipata può anche essere limitata a una o alcune rate contenute nel piano. In questo caso, verrà elaborato, dopo il pagamento parziale, un nuovo piano, che riporta come data di presentazione quella della precedente istanza e lo stesso numero di rate residue, la prima delle quali scade nel giorno della prima rata non pagata del precedente piano.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento dopo l’avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all’albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.